



Bari, fa fede la data di protocollo

A tutto il personale

- Registro elettronico
- Sito web d'Istituto

Comunicazione n.194

Oggetto: obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022.

Si comunica che fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Tale obbligo continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, da effettuare entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, ed è escluso solo in caso di specifiche condizioni cliniche attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale, riferito al ciclo vaccinale primario e alla successiva dose di richiamo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base).

Dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come "contatti stretti" dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per i quali non si applicheranno più le pregresse disposizioni in materia di quarantena fiduciaria bensì si applicherà il regime di autosorveglianza che consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Gli alunni, agli educatori, il personale docente/non docente che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare eseguito presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, riceveranno automaticamente un provvedimento di isolamento.

La riammissione in presenza di coloro che sono stati posti in isolamento avverrà mediante la presentazione dell'attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2.



A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

La dirigente scolastica
Immacolata Abbatantuono
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993*